

Traduzione

Convenzione universale del diritto di autore¹

Conclusa a Ginevra il 6 settembre 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 1955²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1955

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 marzo 1956

(Stato 15 aprile 2010)

Gli Stati contraenti,

Animati dal desiderio di assicurare in tutti i paesi la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche,

Convinti che un regime di protezione dei diritti degli autori adatto a tutte le nazioni ed espresso in una convenzione universale, aggiungendosi ai sistemi internazionali già in vigore, senza portare ad essi offesa, è tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti,

Persuasi che tale regime universale di protezione dei diritti degli autori renderà più facile la diffusione delle opere dell'ingegno e contribuirà ad una migliore comprensione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare dei diritti medesimi sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Art. II

1. Le opere pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati contraenti e quelle pubblicate per la prima volta nel territorio di uno di tali Stati godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere dei propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio.

RU 1956 107; FF 1954 II 565 ediz. ted. 557 ediz. franc.

¹ La presente Conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla Conv. universale, riveduta a Parigi nel 1971 (RS 0231.101, art. 9 n. 4).

² RU 1956 105

2. Le opere non pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati contraenti godono in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere non pubblicate dei propri cittadini.

3. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, ciascuno degli Stati contraenti può, mediante norme legislative interne, assimilare ai propri cittadini qualsiasi persona domiciliata nel suo territorio.

Art. III

1. Ciascuno degli Stati contraenti che, secondo la propria legislazione interna, esige, come condizione della tutela dei diritti degli autori l'adempimento di formalità, quali il deposito, la registrazione, la menzione, le certificazioni notarili, il pagamento di tasse, la fabbricazione o la pubblicazione sul territorio nazionale, deve considerare queste esigenze come soddisfatte rispetto a qualsiasi opera protetta a norma della presente Convenzione, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non sia cittadino di esso, se, a partire dalla prima pubblicazione di detta opera, tutti gli esemplari dell'opera pubblicata con l'autorizzazione dell'autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il simbolo © accompagnato dal nome del titolare del diritto di autore e dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione; il simbolo, il nome e l'anno devono essere collocati in modo ed in un posto che dimostrino chiaramente che il diritto di autore è riservato.

2. Le disposizioni del primo alinea di questo articolo non impediscono ad uno Stato contraente di sottoporre a determinate formalità o ad altre condizioni, allo scopo di assicurare l'acquisto e il godimento del diritto di autore, le opere pubblicate per la prima volta nel suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, quale che sia il luogo di pubblicazione di queste opere.

3. Le disposizioni del suddetto primo alinea, non impediscono ad uno Stato contraente di esigere da chiunque agisca in giudizio che osservi, ai fini del processo, le norme di procedura quali l'assistenza dell'attore da parte di un avvocato che eserciti nel detto Stato oppure il deposito da parte dell'attore di un esemplare dell'opera presso il tribunale o un ufficio amministrativo, oppure presso entrambi. Tuttavia, se non sono state soddisfatte tali esigenze, non rimane invalidato il diritto di autore. Nessuna di queste esigenze può essere imposta al cittadino di un altro Stato contraente se non è stata imposta ai cittadini dello Stato nel quale la protezione è chiesta.

4. In ciascuno degli Stati contraenti devono essere assicurati mezzi giuridici atti a proteggere senza formalità le opere non pubblicate dei cittadini degli altri Stati contraenti.

5. Se uno Stato contraente concede più di un periodo di protezione e il primo ha una durata superiore ad uno dei minimi di tempo previsti nell'articolo IV della presente Convenzione, tale Stato ha la facoltà di non applicare il primo alinea del presente articolo III per quanto concerne il secondo periodo di protezione e così pure per i periodi successivi.

Art. IV

1. La durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge dello Stato contraente in cui la protezione è chiesta in conformità delle disposizioni dell'articolo II e delle disposizioni seguenti.

2. La durata di protezione delle opere tutelate dalla presente Convenzione non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell'autore e 25 anni dopo la sua morte. Tuttavia, lo Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nel suo territorio, avrà ristretto questo termine per determinate categorie di opere ad un periodo decorrente dalla prima pubblicazione dell'opera, avrà la facoltà di mantenere queste deroghe o di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata di protezione non sarà inferiore a 25 anni, a decorrere dalla data della prima pubblicazione.

Ciascuno degli Stati contraenti, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione nel suo territorio, non calcola la durata di protezione sulla base della vita dell'autore, ha la facoltà di calcolare la durata di protezione a partire dalla prima pubblicazione dell'opera, oppure, se del caso, dalla registrazione di questa opera anteriore alla pubblicazione di essa; la durata della protezione non potrà essere inferiore a 25 anni a partire dalla data di prima pubblicazione, o, se del caso, dalla registrazione dell'opera anteriore alla pubblicazione.

Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o più periodi successivi di protezione, la durata del primo periodo non potrà essere inferiore alla durata di uno dei periodi minimi sopra specificati.

3. Le disposizioni del numero 2 del presente articolo non si applicano alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, in quanto opere artistiche, le opere delle arti applicate, la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni.

4. Nessuno degli Stati contraenti è obbligato ad assicurare la protezione di un'opera per un periodo più lungo di quello che, per la categoria alla quale appartiene, è stabilito, se si tratta di un'opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente del quale l'autore è cittadino, e, se si tratta di un'opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Ai fini dell'applicazione della precedente disposizione, se la legislazione di uno degli Stati contraenti prevede due o più periodi successivi di protezione, la durata della protezione concessa da tale Stato è considerata pari alla somma di questi periodi. Tuttavia, se per qualsiasi ragione una determinata opera non è protetta da detto Stato nel secondo periodo o in uno dei periodi successivi, gli altri Stati contraenti non sono obbligati a proteggere quest'opera nel secondo periodo o nei periodi successivi.

5. Ai fini dell'applicazione del numero 4 di questo articolo, l'opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l'autore è cittadino.

6. Ai fini dell'applicazione del numero 4 suddetto del presente articolo, nel caso di pubblicazione simultanea in due o più Stati contraenti, l'opera sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che concede la protezione meno lunga. È

considerata come pubblicata simultaneamente in più paesi ogni opera che sia stata pubblicata in due o più paesi entro trenta giorni dalla prima pubblicazione.

Art. V

1. Il diritto di autore comprende il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare ed a pubblicare la traduzione delle opere protette a norma della presente Convenzione.

2. Tuttavia, ciascuno degli Stati contraenti può, nella legislazione nazionale, restringere, per gli scritti, il diritto di traduzione, purché si uniformi alle seguenti disposizioni:

Allorquando, alla scadenza del termine di sette anni a partire dalla prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di tale scritto non sia stata pubblicata nella lingua nazionale oppure, se del caso, in una delle lingue nazionali di uno Stato contraente dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potrà ottenere dall'autorità competente dello Stato medesimo una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera così tradotta nella lingua nazionale nella quale detta opera non sia stata pubblicata.

Questa licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità delle disposizioni in vigore nello Stato in cui è proposta la domanda, giustifichi di avere chiesto al titolare del diritto l'autorizzazione a tradurre e pubblicare la traduzione e di non aver potuto rintracciare, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, il titolare del diritto d'autore ovvero ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni, la licenza potrà ugualmente essere concessa se, nel caso di una traduzione già pubblicata in una lingua nazionale, le edizioni siano esaurite.

Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato dal richiedente, questi deve trasmettere copia della propria domanda all'editore il cui nome appare sull'opera ed al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione è cittadino, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è nota, oppure all'organismo che possa essere stato designato dal governo di tale Stato. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza del termine di due mesi a partire dall'invio delle copie della domanda.

La legislazione nazionale adotterà le misure idonee per assicurare al titolare del diritto di traduzione un compenso equo e conforme agli usi internazionali, nonché il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una traduzione corretta dell'opera.

Il titolo e il nome dell'autore dell'opera originale devono essere altresì stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per la edizione nel territorio dello Stato contraente in cui detta licenza è chiesta; l'importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se tale Stato ha la stessa lingua nazionale di quella in cui l'opera è stata tradotta, se la sua legge nazionale ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore nel detto Stato si oppone all'importazione ed alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di ogni Stato contraente, nel quale le condizioni precedenti non possano verificarsi, sono riservate alla legislazione di tale Stato ed agli accordi conclusi da esso. La licenza

non può essere ceduta dal concessionario. La licenza non può essere accordata quando l'autore ha ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera.

Art. VI

Per «pubblicazione», secondo la presente Convenzione, s'intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza visivamente.

Art. VII

La presente Convenzione non si applica alle opere o ai diritti sulla opere stesse che, all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente in cui la protezione è chiesta, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.

Art. VIII

1. La presente Convenzione, che avrà la data del 6 settembre 1952, sarà depositata presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati per un periodo di 120 giorni a partire da tale data. Essa sarà sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari.
2. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi.
3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione sarà effettuata mediante il deposito di apposito strumento presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Educazione, la Scienza e la Cultura.

Art. IX

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici atti di ratifica, di accettazione o di adesione, compresi fra essi gli atti depositati da quattro Stati che non facciano parte dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche.
2. In seguito, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo il deposito del relativo atto di ratifica, di accettazione o di adesione da parte del detto Stato.

Art. X

1. Ciascuno degli Stati partecipanti alla presente Convenzione s'impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.
2. È, tuttavia, inteso che al momento del deposito del proprio atto di ratifica, di accettazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. XI

1. È creato un Comitato intergovernativo avente le seguenti attribuzioni:
 - a. studiare i problemi relativi all'applicazione e al funzionamento della presente Convenzione;
 - b. preparare le revisioni periodiche di questa Convenzione;
 - c. studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto di autore, in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati e particolarmente con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'Unione internazionale per la protezione delle Opere Letterarie e Artistiche e l'Organizzazione degli Stati americani;
 - d. informare gli Stati contraenti circa i propri lavori.
2. Il Comitato è composto dei rappresentanti di dodici Stati contraenti, designati tenendo conto di una equa rappresentanza secondo il criterio geografico ed in conformità delle disposizioni della risoluzione relativa al presente articolo, allegata alla presente Convenzione.

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche ed il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Art. XII

Il Comitato intergovernativo convocherà conferenze di revisione ogni volta che lo riterrà necessario, o quando la convocazione sia chiesta almeno da dieci Stati contraenti o dalla maggioranza degli Stati contraenti fino a quando il numero di questi ultimi rimarrà inferiore a venti.

Art. XIII

Ciascuno degli Stati contraenti può, al momento del deposito dell'atto di ratifica, di accettazione o di adesione, o in seguito, dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che la presente Convenzione si applica a tutti o ad alcuni dei paesi o territori dei quali esso assicura le relazioni internazionali; in questo caso la Convenzione si applicherà ai paesi o territori designati nella notificazione, a partire dalla scadenza del termine di tre mesi previsto nell'articolo IX. In mancanza di tale notificazione, la presente Convenzione non si applica ai detti paesi o territori.

Art. XIV

1. Ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio oppure di tutti o di alcuni paesi o territori specificati nella notificazione prevista nell'articolo XIII. La denuncia si effettuerà mediante notificazione

indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

2. La denuncia di cui sopra avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato, paese o territorio nel cui nome sia stata fatta, e soltanto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notificazione.

Art. XV

Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e che non sia stata regolata per mezzo di negoziati, sarà portata, per la sua decisione, davanti la Corte internazionale di giustizia, salvo che gli Stati interessati non convengano su un diverso modo per regolarla.

Art. XVI

1. La presente Convenzione sarà redatta in lingua francese, inglese e spagnola. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede.

2. Saranno redatti testi ufficiali della presente Convenzione in lingua italiana, portoghese e tedesca.

Ciascuno degli Stati contraenti o gruppo di Stati contraenti potrà fare redigere dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, d'accordo con questi, altri testi in lingua a sua scelta.

Tutti questi testi saranno allegati al testo firmato della Convenzione.

Art. XVII

1. La presente Convenzione non influisce in modo alcuno sulle norme della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche³, né sull'appartenenza all'Unione creata da quest'ultima convenzione.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente alinea, una dichiarazione è allegata al presente articolo. Questa dichiarazione fa parte integrante della presente Convenzione per gli Stati vincolati dalla Convenzione di Berna al 1° gennaio 1951 o successivamente aderenti. La firma della presente Convenzione da parte degli Stati sopra menzionati vale ugualmente come firma della dichiarazione. La ratifica o l'accettazione della Convenzione, o l'adesione a questa da parte di detti Stati, vale ugualmente come ratifica, accettazione o adesione alla dichiarazione.

Art. XVIII

La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto di autore che sono o possano entrare in vigore tra due o più repubbliche americane, ma esclusivamente tra queste. Nel caso di contrasto, sia tra le disposizioni di una di queste convenzioni o di uno di questi accordi già in vigore e le disposizioni della presente Convenzione, sia tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle

³ RS 0.231.12, 0.231.13, 0.231.14, 0.231.15

di ogni altra nuova convenzione o di ogni altro nuovo accordo che sia stipulato tra due o più repubbliche americane dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, prevarrà, tra le parti, la convenzione o l'accordo più recente. Sono fatti salvi i diritti quesiti sull'opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nel detto Stato.

Art. XIX

La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi plurilaterali o bilaterali sul diritto di autore in vigore tra due o più Stati contraenti. Nel caso di contrasto tra le disposizioni di una di queste convenzioni o di questi accordi e le disposizioni della presente Convenzione, prevarranno le disposizioni di questa Convenzione.

Sono fatti salvi i diritti quesiti sull'opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nel detto Stato. Questo articolo non deroga in nulla alle disposizioni degli articoli XVII e XVIII della presente Convenzione.

Art. XX

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XXI

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura invierà copia regolarmente certificata della presente Convenzione agli Stati interessati ed al Consiglio federale svizzero nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest'ultimo.

Lo stesso Direttore informerà, inoltre, tutti gli Stati interessati del deposito degli atti di ratifica, accettazione o adesione, della data d'entrata in vigore della presente Convenzione, delle notificazioni previste nell'articolo XIII della presente Convenzione e delle denunce previste nell'articolo XIV.

Dichiarazione allegata relativa all'articolo XVII

Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche, che partecipano alla Convenzione universale del diritto di autore, desiderando rafforzare le loro mutue relazioni sulla base della predetta Unione ed evitare qualsiasi conflitto che possa sorgere dalla coesistenza della Convenzione di Berna⁴ e della Convenzione universale,

Hanno, di comune accordo, accettato il contenuto della seguente dichiarazione:

- a. le opere che, a norma della Convenzione di Berna, hanno come paese di origine un paese che abbia abbandonato, dopo il 1° gennaio 1951, l'Unione internazionale creata mediante questa Convenzione, non saranno protette dalla Convenzione universale del diritto di autore nei paesi dell'Unione di Berna;
- b. la Convenzione universale del diritto di autore non sarà applicabile, nei rapporti tra i paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la protezione delle opere che, a norma della detta Convenzione di Berna, hanno come paese di origine uno dei paesi dell'Unione internazionale creata mediante tale Convenzione.

⁴ RS 0.231.12, 0.231.13, 0.231.14, 0.231.15

Risoluzione concernente l'articolo XI

La Conferenza intergovernativa del diritto di autore,

Considerate le questioni relative al Comitato intergovernativo previsto dall'articolo XI della Convenzione universale del diritto d'autore, decide come appresso:

1. I primi membri del Comitato saranno i rappresentanti dei dodici Stati seguenti, in numero di un rappresentante e di un supplente designato da ciascuno dei detti Stati: Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America e Svizzera.
2. Il Comitato sarà costituito non appena la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità dell'articolo XI di questa Convenzione.
3. Il Comitato eleggerà un presidente ed un vicepresidente. Esso formerà il proprio regolamento interno, che dovrà assicurare l'applicazione delle seguenti norme:
 - a. la durata normale del mandato dei rappresentanti sarà di sei anni, con rinnovazione del terzo ogni due anni;
 - b. prima della scadenza della durata del mandato di ciascun membro, il Comitato deciderà quali siano gli Stati che cesseranno di avere dei rappresentanti nel suo seno e gli Stati che saranno chiamati a designare dei rappresentanti; cesseranno in primo luogo di avere dei rappresentanti nel Comitato gli Stati che non avranno ratificato, accettato o aderito; c. sarà tenuto conto di una equa rappresentanza delle diverse parti del mondo; ed esprime il voto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura assicuri la Segreteria del Comitato.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Ginevra, il sei settembre 1952, in unico esemplare.

(Seguono le firme)

Protocollo annesso 1 concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1. Gli apolidi e i rifugiati che hanno residenza abituale in uno Stato contraente sono, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, assimilati ai cittadini del detto Stato.
2. a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell'Articolo VIII della Convenzione.
- b. Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell'Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)

Protocollo annesso 2 concernente l'applicazione della Convenzione a opere di alcune organizzazioni internazionali

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

1. a. la protezione prevista nell'alinea 1 dell'articolo II della Convenzione universale per la protezione del diritto di autore si applica alle opere pubblicate per la prima volta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle Istituzioni specializzate collegate alle Nazioni Unite oppure dall'Organizzazione degli Stati Americani.
- b. Parimenti, la protezione prevista nell'alinea 2 dell'articolo II della Convenzione si applica alle predette organizzazioni o istituzioni.
2. a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII della Convenzione.
- b. Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell'Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 15 aprile 2010⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)	Entrata in vigore
Albania	4 novembre 2003	4 febbraio 2004
Algeria	28 maggio 1973 A	28 agosto 1973
Andorra ^a	22 gennaio 1953	16 settembre 1955
Arabia Saudita	13 aprile 1994 A	13 luglio 1994
Argentina ^b	13 novembre 1957	13 febbraio 1958
Australia ^a	1° febbraio 1969	1° maggio 1969
Austria ^a	2 aprile 1957	2 luglio 1957
Azerbaijan	7 aprile 1997 S	21 dicembre 1991
Bahamas	13 luglio 1976 S	10 luglio 1973
Bangladesh ^c	5 maggio 1975 A	5 agosto 1975
Barbados	18 marzo 1983 A	18 giugno 1983
Belgio ^a	31 maggio 1960	31 agosto 1960
Belize	1° dicembre 1982 S	21 settembre 1981
Belarus	29 marzo 1994 S	21 dicembre 1991
Bolivia ^a	22 dicembre 1989 A	22 marzo 1990
Bosnia - Erzegovina ^a	12 luglio 1993 S	6 marzo 1992
Brasile ^a	13 ottobre 1959	13 gennaio 1960
Bulgaria	7 marzo 1975 A	7 giugno 1975
Cambogia ^a	3 agosto 1953 A	16 settembre 1955
Camerun	1° febbraio 1973 A	1° maggio 1973
Canada ^d	10 maggio 1962	10 agosto 1962
Ceca, Repubblica ^e	26 marzo 1993 S	1° gennaio 1993
Cile ^f	18 gennaio 1955	16 settembre 1955
Cina	30 luglio 1992 A	30 ottobre 1992
Hong Kong	9 giugno 1997	1° luglio 1997
Cipro ^e	19 settembre 1990 A	19 dicembre 1990
Colombia	18 marzo 1976 A	18 giugno 1976
Corea (Sud) ^c	1° luglio 1987 A	1° ottobre 1987
Costa Rica ^a	7 dicembre 1954 A	16 settembre 1955
Croazia	6 luglio 1992 S	8 ottobre 1991
Cuba ^b	18 marzo 1957	18 giugno 1957
Danimarca ^a	9 novembre 1961	9 febbraio 1962
Dominicana, Repubblica	8 febbraio 1983 A	8 maggio 1983
Ecuador ^b	5 marzo 1957 A	5 giugno 1957
El Salvador ^c	29 dicembre 1978 A	29 marzo 1979

⁵ RU 2004 4105, 2010 2135.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Figi	13 dicembre	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia ^a	16 gennaio	1963	16 aprile	1963
Francia ^a	14 ottobre	1955	14 gennaio	1956
Guadalupa	16 novembre	1955 A	14 gennaio	1956
Guayana Francese	16 novembre	1955 A	14 gennaio	1956
Martinica	16 novembre	1955 A	14 gennaio	1956
Riunione	16 novembre	1955 A	14 gennaio	1956
Germania ^a	3 giugno	1955	16 settembre	1955
Ghana ^a	22 maggio	1962 A	22 agosto	1962
Giappone ^a	28 gennaio	1956	28 aprile	1956
Grecia ^a	24 maggio	1963 A	24 agosto	1963
Guatemala ^a	28 luglio	1964	28 ottobre	1964
Guinea ^c	13 agosto	1981 A	13 novembre	1981
Haiti ^a	1° settembre	1954	16 settembre	1955
India ^a	21 ottobre	1957	21 gennaio	1958
Irlanda ^a	20 ottobre	1958	20 gennaio	1959
Islanda	18 settembre	1956 A	18 dicembre	1956
Israele ^a	6 aprile	1955	16 settembre	1955
Italia ^a	24 ottobre	1956	24 gennaio	1957
Kazakistan	6 agosto	1992 S	21 dicembre	1991
Kenya ^a	7 giugno	1966 A	7 settembre	1966
Laos ^a	19 agosto	1954 A	16 settembre	1955
Libano ^a	17 luglio	1959 A	17 ottobre	1959
Liberia ^b	27 aprile	1956	27 luglio	1956
Liechtenstein ^b	22 ottobre	1958 A	22 gennaio	1959
Lussemburgo ^a	15 luglio	1955	15 ottobre	1955
Macedonia del Nord ^a	30 aprile	1997 S	17 novembre	1991
Malawi	26 luglio	1965 A	26 ottobre	1965
Malta	19 agosto	1968 A	19 novembre	1968
Marocco ^a	8 febbraio	1972 A	8 maggio	1972
Maurizio ^a	20 agosto	1970 S	12 marzo	1968
Messico ^f	12 febbraio	1957	12 maggio	1957
Moldova	23 giugno	1997 S	21 dicembre	1991
Monaco ^b	16 giugno	1955	16 settembre	1955
Montenegro ^a	26 aprile	2007 S	3 giugno	2006
Nicaragua ^a	16 maggio	1961	16 agosto	1961
Niger ^c	15 febbraio	1989 A	15 maggio	1989
Nigeria	14 novembre	1961 A	14 febbraio	1962
Norvegia ^a	23 ottobre	1962	23 gennaio	1963

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Nuova Zelanda ^a	11 giugno	1964 A	11 settembre	1964
Isole Cook	11 giugno	1964 A	11 settembre	1964
Niue	11 giugno	1964 S	11 settembre	1964
Tokelau	11 giugno	1964 A	11 settembre	1964
Paesi Bassi ^a	22 marzo	1967	22 giugno	1967
Pakistan ^a	28 aprile	1954 A	16 settembre	1955
Panama ^a	17 luglio	1962 A	17 ottobre	1962
Paraguay ^a	11 dicembre	1961 A	11 marzo	1962
Perù ^c	16 luglio	1963	16 ottobre	1963
Polonia ^c	9 dicembre	1976 A	9 marzo	1977
Portogallo ^a	25 settembre	1956	25 dicembre	1956
Regno Unito ^a	27 giugno	1957	27 settembre	1957
Bermuda	1° dicembre	1961 A	1° marzo	1962
Gibilterra	1° dicembre	1961 A	1° marzo	1962
Isola di Man	1° dicembre	1961 A	1° marzo	1962
Isole Caimane	11 marzo	1966 A	11 giugno	1966
Isole Falkland	26 aprile	1963 A	26 luglio	1963
Isole Vergini Britanniche	26 aprile	1963 A	26 luglio	1963
Montserrat	6 ottobre	1964 A	6 gennaio	1965
Sant'Elena	29 ottobre	1963 A	29 gennaio	1964
Ruanda ^a	10 agosto	1989 A	10 novembre	1989
Russia	27 febbraio	1973 A	27 maggio	1973
Saint Vincent e Grenadine ^c	22 gennaio	1985 S	27 ottobre	1979
Santa Sede ^a	5 luglio	1955	5 ottobre	1955
Senegal ^c	9 aprile	1974 A	9 luglio	1974
Serbia ^a	11 settembre	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia ^c	31 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia ^a	5 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna ^e	27 ottobre	1954	16 settembre	1955
Sri Lanka ^a	25 ottobre	1983 A	25 gennaio	1984
Stati Uniti ^a	6 dicembre	1954	16 settembre	1955
Guam	17 maggio	1957 A	17 agosto	1957
Isole Vergini Americane	6 dicembre	1954 A	16 settembre	1955
Portorico	6 dicembre	1954 A	16 settembre	1955
Svezia ^a	1° aprile	1961	1° luglio	1961
Svizzera ^b	30 dicembre	1955	30 marzo	1956
Tagikistan	28 agosto	1992 S	21 dicembre	1991
Togo	28 febbraio	2003 A	28 maggio	2003
Trinidad e Tobago	19 maggio	1988 A	19 agosto	1988
Tunisia ^a	19 marzo	1969 A	19 giugno	1969
Ucraina	17 gennaio	1994 S	21 dicembre	1991
Ungheria ^f	23 ottobre	1970 A	23 gennaio	1971
Uruguay ^a	12 gennaio	1993	12 aprile	1993
Venezuela ^a	30 giugno	1966 A	30 settembre	1966

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)	Entrata in vigore		
Zambia	1° marzo	1965 A	1° giugno	1965
a Stati che hanno adottato i Prot. all. 1, 2 e 3.				
b Stati che hanno adottato i Prot. all. 1 e 2.				
c Stati che hanno adottati il Prot. all. 1.				
b Stati che hanno adottato il Prot. all. 3.				
e Stati che hanno adottato i Prot. all. 2 e 3.				
f Stati che hanno adottato il Prot. all. 2.				